



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PAVIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RABAI	ERMENEGILDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ROSSANIGO	ORAZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	FERRARI	PIETRO COSTANTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 507/2016  
depositato il 13/10/2016

- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.COM. 2010
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 DIR.ANNUO CCIAA 2013
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRAP 2008
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRAP 2009
- avverso COM PREV ISC IP n° 07976201600000136000 IRAP 2011

contro:

AG. RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

[Redacted]

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 507/2016

UDIENZA DEL

08/02/2017 ore 09:30

N°

53

PRONUNCIATA IL:

6/2/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

17/2/17

IL SEGRETARIO

Dr. Pietro Bellinzona



R



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 507/2016

UDIENZA DEL

06/02/2017 ore 09:30

difeso da:

[REDACTED]

### FATTO

Il sig. [REDACTED] è comproprietario di immobile abitativo in [REDACTED]  
[REDACTED] L'immobile, non di lusso nè accatastato nella  
categoria A/8 o A/9, costituisce l'abitazione unica e principale del ricorrente e  
della sua Famiglia.

Con comunicazione notificata in data 24.6.2016, Equitalia Nord spa  
annunciava iscrizione d'ipoteca sull'immobile in questione (rectius sulla quota  
di proprietà del ricorrente), a garanzia del pagamento di imposte varie,  
contributi previdenziali e sanzioni amministrative inevase. Il tutto per  
complessivi € 93.095,62 pari al doppio del debito effettivo.

Con ricorso il contribuente impugnava detta comunicazione deducendo  
l'illegittimità della iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 76 DPR 602/1973, come  
novellato con D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito con modificazioni in  
L. 9.8.2013 n. 98.

Si costituiva in giudizio l'Esattoria eccependo il difetto di giurisdizione della  
Commissione Tributaria (perché la preannunciata ipoteca avrebbe dovuto  
garantire anche debiti di natura non tributaria), e l'infondatezza del ricorso.

### DIRITTO

Tutte le eccezioni sollevate dall'Ufficio convenuto vanno disattese: la  
giurisdizione di questa Commissione è radicata dal fatto che l'ipoteca concerne  
anche imposte (Cass. S.U. 16.1.2015 n. 641).

Nel merito: l'art. 76 D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare) inibisce  
l'espropriazione "se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione  
delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie  
catastali A/8 o A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede  
anagraficamente." Il che puntualmente rientra nella fattispecie.  
Dunque, nell'impossibilità di procedere all'espropriazione dell'immobile, deve  
ritenersi preclusa ad Equitalia anche la possibilità di procedere ad iscrizione  
d'ipoteca, che è misura propedeutica all'espropriazione (Cass. S.U. n. 4077/10  
ha ravvisato l'illegittimità dell'ipoteca iscritta per debiti di valore inferiore ad  
€ 8.000,00 [importo attualmente riscritto in € 120.000,00], proprio perché  
l'iscrizione è preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare).  
Nè è possibile che, anche se l'espropriazione è vietata, l'ipoteca possa  
ugualmente esser iscritta per la sua funzione di garanzia e, quindi, per

l'eventualità che vengano meno le condizioni cui la legge riconnette il blocco dell'espropriazione (per esempio, per l'ipotesi che il debitore trasferisca altrove la propria residenza o alieni il bene); Cass. 5.3.2013 n. 5385 ha escluso che la funzione di garanzia dell'ipoteca possa operare indipendentemente dalla legale possibilità di espropriazione.

*In subiecta materia*, anche CTP Pavia, decisioni 272, 273/2015, 338/2016.

Ne discende l'illegittimità della preannunciata iscrizione, con conseguente accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Pavia, li 6 febbraio 2017



Il Presidente e Relatore

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.